

Egr. Cons. Gianfranco Chieruzzi

Nel caso di specie, a fronte del grave inadempimento posto in essere dal canile rifugio "Dog Paradise s.r.l.", soprattutto in riferimento all'art. 2 del disciplinare (*lex specialis*), il Comune di Amelia può interrompere la procedura di aggiudicazione dell'appalto di servizio per la gestione del canile, a favore di detta società, tanto più che, ancora, non c'è un'aggiudicazione definitiva .

Per consolidata giurisprudenza, è legittimo il potere di revocare gli atti di una gara di appalto, in corso di espletamento della stessa. Tale potere trova il proprio fondamento giuridico nel complesso delle regole dell'autotutela della P.A. e rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, da esercitarsi alla stregua dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica (cfr. *ex plurimis*: TAR Lazio, Sezione Latina - Sentenza 26/01/2006 n. 86 legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1, 25.4.1; Cons. Stato, Sez. V, 3/2/2000, n. 661).

La pretesa lesione dell'affidamento dei partecipanti alla gara di appalto in caso di revoca di atti della stessa, va infatti esclusa alla stregua di una giurisprudenza consolidata, che riconosce in capo all'Amministrazione, addirittura, il potere di "ritirare" l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in presenza - s'intende - di concrete ed adeguate ragioni di interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 14/1/2000). A fortiori, tale potere di autotutela sussiste con riferimento agli atti di gara. E', dunque, la valutazione discrezionale effettivamente compiuta dall'Amministrazione appaltante in ordine alle circostanze sopravvenute a rendere ragione dell'esercizio del potere di autotutela *sub specie* di revoca. Ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, la revoca legittima del provvedimento dà luogo (a far data dall'entrata in vigore della legge n. 15/05) non già al risarcimento del danno ma, al più, ad un "indennizzo", che sia disposto in sede amministrativa e non giurisdizionale. "A contrario", in sede giurisdizionale può essere pronunciata condanna dell'Amministrazione pubblica al risarcimento del danno conseguente ad un provvedimento di revoca, ma a condizione che si sia preventivamente accertata l'illegittimità e che sussistano gli altri presupposti di legge. L'aggiudicazione di una gara di appalto per lavori o servizi, in quanto atto avente natura provvedimentoale, è certamente suscettibile di riesame da parte dell'amministrazione appaltante nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela (Consiglio di stato, Sezione V, 24.10.2000, n. 5710; 3.2.2000, n. 661; VI, 14.1.2000, n. 244; IV, 29.5.1998, n. 900; 24.10.1996, n. 1263) in considerazione dell'inadempimento, anche se manifestato nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto. Le controversie concernenti la legittimità di atti o comportamenti afferenti a procedure di evidenza pubblica assunti non solo prima dell'aggiudicazione, ma anche nel successivo spazio temporale compreso tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto rientrano nella giurisdizione amministrativa, perché attengono all'esercizio di potestà amministrativa sottoposto a norme di carattere pubblicistico, a fronte del quale la posizione giuridica dell'interessato ha consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, in quanto la stazione appaltante, sia pure intervenuta l'aggiudicazione, conserva sempre il potere di non procedere alla stipulazione del contratto in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Ringrazio e saluto cordialmente.

Avv. Valeria Passeri